

N° 5594/17 R. G. Notizie di reato
N° 391/19 R. G. Dibattimento



TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. SSA NADIA BUTTELLI
all'udienza dibattimentale del 20/05/2020
Con l'intervento del P.M. Dott. SA T. AULICINO-UP
e SA L. T. F. F.
con l'assistenza del Domenico Imperatori

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo

la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

~~XXXXXXXXXXXX~~ nato a ~~XXXXXXXX~~ (BO)

il ~~XXXXXXXX~~

abit. ~~XXXXXXXX~~ c/o la Residenza
in ~~XXXXXXXX~~ (BO) Loc. ~~XXXXXX~~
VIA ~~XXXXXXXX~~ M. ~~XX~~

libero come presente

ORIGINALE ✓

Sentenza N. 1088
del 20/05/2020

APPELLO

N°: _____

Reg. Impugnazioni

RICORSO CASSAZIONE

N°: _____

Reg. Impugnazioni

ARRESTATO

il: _____

SCARCARATO

il: _____

**SENTENZA DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

il: 07 LUG. 2020

DATA IRREVOCABILITA'

06/10/2020

**ESTRATTO
ESECUTIVO P.M.**

Reg. Rec. Crediti

Art.: XXXXXX

**Scheda al Casellario
Giudiziale**

il: _____

IMPUTATO

per il reato p.p. dall'art. 186 co. 1° e 2° lett. c) e 2 bis del D.L.vo 30.4.92 n. 285 e successive modifiche, perchè guidava il veicolo Lancia Y tg. ~~XXXXXXXXXX~~ di sua proprietà in stato di ebbrezza alcolica accertata per mezzo di etilometro, risultando un tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l in entrambe le prove ed in particolare alla prima prova un tasso pari a 2.09 g/l e alla seconda prova pari a 2.27 g/l.

Con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale.

In Valsamoggia (BO) Loc. Montevoglio il 21.4.17

In esito all'odierna udienza, sentiti:

il P.M. che ha concluso *Come in atti*

- Il difensore dell'imputato ~~XXXXXXXXXX~~

Avv. ~~XXXXXXXXXX~~

Che ha concluso *Come in atti*

- presente

MOTIVAZIONE

Svolgimento del processo

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ veniva citato a giudizio per l'udienza del 13 febbraio 2019 per rispondere del reato di art. all'art. 186, comma 1, 2 lett. c) e 2-bis d.lgs. n. 285/1992 come meglio descritto in epigrafe, ove veniva dichiarata l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p.

Il procedimento subiva vari rinvii per legittimo impedimento dell'imputato a presenziare in forza delle documentate precarie condizioni di salute, fino alla data del 17 luglio 2019, con sospensione dei termini di prescrizione, ove veniva rigettata l'ulteriore richiesta di rinvio come da verbale in atti.

All'udienza del 17 luglio 2019, fissata per questioni preliminari ed ammissione prove, formulate dalle parti le richieste istruttorie il giudice pronunciava ordinanza istruttoria limitando però le prove testimoniali richieste dalla difesa. L'istruttoria dibattimentale si è dipanata nel corso delle successive tre udienze tenute nei giorni 11 settembre 2019 (esame teste del p.m. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, acquisizione documentazione P.M., in particolare verbale accertamenti urgenti, "scontrini" alcol-metrici, piantina relativa al luogo ove si sono svolti i fatti di cui causa), 19 settembre 2019 (esame del teste della difesa ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e deposito delle dichiarazioni scritte rilasciate dall'imputato che rinunciava a rendere esame) ed, infine, 29 settembre 2019 (esame dei due consulenti tecnici della difesa ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Giorgio e acquisizione dei relativi elaborati scritti).

Il procedimento veniva rinviato per la discussione all'udienza del 16 ottobre 2019 ove le parti concludevano come da verbale di udienza; quindi il giudice rinviava il procedimento al successivo 23 ottobre per le repliche. Il procedimento veniva quindi ulteriormente rinviato per l'adesione del difensore all'astensione indetta dall'Unione Camere Penali (e veniva sospeso il termine di prescrizione) all'udienza del 15 aprile 2020 e, quindi, stante il d.l. 17.3.2020 a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, il procedimento veniva nuovamente differito all'odierna udienza, con sospensione dei termini di prescrizione.

All'udienza odierna le parti hanno replicato come da verbale, quindi il giudice ha pronunciato la sentenza dando lettura alle parti del dispositivo in udienza e riservando il deposito della motivazione in giorni sessanta.

Ricostruzione della vicenda e sussunzione nella fattispecie di cui all'art. 186 cod. strada

Sulla base delle prove assunte nel corso del dibattimento non può ritenersi accertata la penale responsabilità di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ oltre ogni ragionevole dubbio.

Nello specifico, la vicenda attiene alla violazione da parte dell'imputato della normativa in materia di circolazione stradale, in particolare questi si sarebbe posto alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza ed avrebbe cagionato un incidente schiantandosi, prima, contro un palo della luce, quindi contro il muro del giardino di un'abitazione.

L'istruttoria è stata esperita mediante le testimonianze del carabiniere RICHIELLO Giuliano, operante intervenuto in seguito all'incidente; all'esame dei consulenti di parte MAZZAGORI Chiara e MARCON Giorgio, nonché alla numerosa documentazione depositata.

Secondo la ricostruzione offerta dall'operante di PC ~~RICHIARDI~~, la sera del 21 aprile 2017, la centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna, allertata da un privato, contattava una volante in servizio perlustrativo in seguito ad una collisione di una autovettura contro un palo dell'illuminazione in via dei Ponti, località Montevoglio di Valsamoggia (BO).

Giunti in loco dopo 20 minuti dalla chiamata, l'operante raccontava di aver visto una "autovettura ferma sul margine destro vicino a questo palo dell'illuminazione e all'impiedi, vicino all'autovettura c'era ~~una persona~~ ~~che~~ che avvicinatosi a noi ci riferiva di avere urtato il palo dell'illuminazione". Poiché sin da subito e "a prima vista" l'imputato sembrava avere abusato di bevande alcoliche, giacché presentava "difficoltà a dialogare, barcollava, alito vinoso. Tutti sintomi che facevano presagire all'assunzione di alcol", gli operanti precedevano a contattare il NORM di Borgo Panigale al fine di effettuare un test alcolemico.

L'esame, il quale veniva effettuato all'incirca dopo 20 minuti dalla chiamata del NORM, dava esito positivo; difatti, nella prima prova, con scontrino n. 2746 delle ore 22:09, risultava una concentrazione di alcol pari a 2,09 g/l, mentre nella seconda, con scontrino n. 2747 delle ore 22:17, risultava una concentrazione di 2,27 g/l.

Orbene, secondo la pacifica impostazione della giurisprudenza di legittimità, l'accertamento operato tramite il test dell'etilometro può, di per sé stesso, assurgere al rango di piena prova della sussistenza dello stato di ebbrezza e, quindi, della condotta materiale contestata a ~~RICHIARDI~~.

Tuttavia, nel corso del dibattimento i consulenti della difesa – il medico-legale ~~RICHIARDI~~ ed il perito MARCON Giorgio – hanno messo in discussione la correttezza dell'accertamento del ritenuto stato di ebbrezza dell'imputato al momento della guida, eseguito mediante l'apparecchio utilizzato per la verifica, modello Dräger Safety Alcotest 7110/MIH1, con numero di serie ARS10009, per diverse ragioni.

Sulla base della copiosa documentazione acquisita – in particolare: il libretto dell'etilometro, il certificato di omologazione e altri documenti acquisiti – il consulente della difesa ha mosso le proprie serrate critiche evidenziando:

- 1) la mancanza di regolarità del certificato di omologazione dello strumento;

Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 156, comma 6 cod. strada e 379, comma 6 reg. att. cod. strada, la direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerca e prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad) rispondono ai requisiti prescritti. Dette prescrizioni vanno poi lette alla luce dell'art. 192, comma 5 reg. att. cod. strada, a tenore del quale: "la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi".

¹ Cfr. Verbale di udienza del giorno 11 settembre 2019, testimonianza di RICHIELLO Giuliano, p. 4.

² Cfr. Verbale di udienza del giorno 11 settembre 2019, testimonianza di RICHIELLO Giuliano, p. 5.

L'omologazione dell'apparecchio è, dunque, condizione necessaria non solo ai fini della validità dell'accertamento, ma anche ai fini della utilizzabilità dello strumento stesso; tuttavia, nel caso di specie non esiste alcuna omologazione⁶.

In particolare, il consulente ha evidenziato che: *"la richiesta di omologazione viene chiesta dalla Dräger tedesca, attraverso una mandataria italiana che si chiama Dräger Italiana S.p.a. di Corsico. La Dräger tedesca in realtà [...] è l'unica intestataria di questa omologazione. E ha una denominazione [...] OM000308ET".* Dagli accertamenti svolti è risultato che la Dräger Italiana s.p.a. avanzava le proprie richieste di omologazione al Ministero dei Trasporti utilizzando la partita IVA di altra società ovvero la Dräger Medical s.p.a., pertanto *"la Dräger Italiana utilizzava la partita Iva di un'altra società e faceva la mandataria senza essere esistente come società".* In definitiva, Dräger Italiana s.p.a. ha utilizzata la partita Iva di una diversa società – la Dräger Medical – per commercializzare gli etilometri Dräger 7110 MKIII utilizzando l'omologazione della società Dräger Sicherheitstechnik GmbH di Lubeca (a cui peraltro è intestato il libretto metrologico).

Detto improprio utilizzo si ricava altresì dalla dichiarazione di conformità di questa società, giacché viene riportata non più la sigla di omologazione OM00308ET, ma quella OM0038BET, dove cioè viene aggiunta una "B". Sul punto, non v'è dubbio alcuno circa la violazione della normativa attuativa e, di riflesso, sull'assenza di omologazione, posto che la difesa dell'imputato ha allegato la risposta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ad un interpello, ove si precisa *"l'omologazione OM0038BET non esiste e viene confusa con la precedente. Non sono presenti allegati al certificato di omologazione"*⁷.

2) mancanza di validità della dichiarazione di conformità dell'etilometro Dräger 7110 MKIII-ARSJ009;

Dalla lettura delle dichiarazioni di conformità allegate ai libretti metrologici dell'etilometro utilizzato la sera del controllo all'imputato emergono poi ulteriori irregolarità di tipo formale, le quali però sono idonee ad inficiare la validità dell'accertamento. In particolare, le stesse dichiarazioni risultano prive di numero identificativo e progressivo, del timbro dell'azienda, nonché (in un caso) della data. Quanto alla firma, fin da subito preme dare conto che – se è vero che la difesa ritiene trattarsi di autografie differenti, tale circostanza deve ritenersi tutt'altro che pacifica, posto che nessuna perizia è stata offerta sul punto.

3) diversi vizi inerenti il mancato rispetto della normativa specifica dettata dal regolamento di attuazione del codice della strada, in particolare la tenuta lacunosa del libretto, mancanze in ordine alla visita primitiva ed alle visite periodiche, infine, l'obsolescenza dell'apparecchio utilizzato. Procedendo con ordine, il consulente della difesa ha messo in evidenza che:

a) ogni etilometro prima di essere messo in circolazione deve effettuare una c.d. visita primitiva, la quale consiste in un numero di prove volte a verificarne l'attendibilità sui vari stadi di livello di alcool che viene iniettato⁸. Con riferimento all'apparecchio utilizzato nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~, la visita primitiva risale al 23 luglio 2003, cioè significa che al momento dell'accertamento l'etilometro era in funzione da più di sedici anni. Trattasi, invero, di un lasso di tempo eccessivamente lungo, posto che più aumenta l'età e più lo strumento (anche se sottoposto ai controlli di cui si dirà a breve) perde la sua capacità di rilievo ed

⁶ Cfr. Verbale di udienza del 25 settembre 2019, teste Marcon, p. 11 e 13, altresì relazione del perito depositata all'udienza del 25 settembre, p. 8/15.

⁷ Cfr. Risposta prot. 4133/2014, del 29 settembre 2014 del dott. Iacovangeli Domenico allegata alla consulenza.

⁸ Trattasi di una serie di settanta iniezioni di gas di prova per etilometro, volte a verificare il rispetto degli errori massimi tollerati.

erra nel suo risultato più del dovuto. Sul punto, infatti, il consulente ha precisato come – tendenzialmente – negli altri paesi europei gli etilometri vengono ritirati dopo dieci anni di attività.

b) entro 12 mesi dalla verifica primitiva, l'apparecchio deve essere sottoposto ai sensi dell'art. 509 cod. strada alle c.d. verifiche periodiche da parte del Crspad, le quali pertanto avrebbero dovuto essere effettuate entro ogni successivo 23 luglio a partire dal 2004. Scopo delle visite periodiche è quello di verificare che l'apparecchio rispetti ancora gli errori massimi tollerati. All'esito della verifica viene apposto il bollino "B" sul libretto, se il risultato è "esatto", mentre viene apposto il bollino "E" se il prodotto non rientra all'interno dei valori dell'errore massimo tollerato.

Peraltro risulta *ex actis*, dal semplice sguardo al libretto dell'etilometro, come le verifiche periodiche siano irregolari in quanto avvenute dopo il termine (23 luglio di ogni anno) decorrente dalla verifica primitiva. Così, le verifiche sono state compiute: nel 2004 il 7 ottobre; nel 2005 il 19 ottobre; nel 2006 il 10 novembre; nel 2007 il 14 dicembre; nel 2008 il 5 dicembre; nel 2009 il 4 dicembre; nel 2010 la verifica neppure è stata effettuata; nel 2011 l'11 febbraio; nel 2012 il 17 marzo; nel 2013 l'11 aprile; nel 2014 il 6 agosto.

Ancora una volta, dunque, la documentazione prodotta dalla difesa è chiara nell'offrire una violazione della normativa di dettaglio sul funzionamento dell'alcooltest (e ciò nonostante, tutte le relazioni effettuate riportano l'indicazione "B"). Difatti, dalle norme si trae il principio per cui due verifiche successive devono sempre essere comprese nel medesimo intervallo di tempo, prescrizione che determina l'irregolarità della verifica eseguita oltre il termine stabilito all'atto di omologazione dello strumento.

Infine, *ad abundantiam*, quanto alle verifiche *sub a)* e *b)*, il consulente ha illustrato come l'ente preposto alle verifiche ed ai controlli, il Crspad, non ha mai formalmente ottenuto l'accreditamento per svolgere le verifiche primitive ed i controlli sugli apparecchi e che, quindi, anche ove correttamente svolti, gli stessi non potrebbero dirsi regolari.

c) infine, ancora diverse rispetto alle verifiche periodiche sono le manutenzioni.

Dal libretto delle riparazioni emerge che nel 2011 sono state sostituite le cerniere del coperchio e sono stati verificati i parametri di funzionamento; quindi, nel 2014 è stato sostituito il tasto start, il *bar* inferiore, ed il coperchio e sono stati verificati i parametri di funzionamento. Orbene, anche con riferimento all'attività di manutenzione c.d. ordinaria emergono profili di irregolarità. Da un lato, infatti, in violazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.m. n. 196/90 non è stata svolta – quanto meno non ve ne è documentazione che possa accertare che sia avvenuta – né la sostituzione della batteria interna dello strumento, la quale dovrebbe avvenire per legge ogni due anni, né del sensore IR, che andrebbe sostituito ogni anno per la saturazione. Dall'altro lato, allorché il macchinario sia soggetto a riparazioni è necessario procedere ad un'ulteriore visita periodica (aggiuntiva rispetto a quella che deve tenersi a cadenza annuale con decorrenza dalla visita primitiva), onde valutare se la manutenzione dell'apparecchio ha avuto "ricadute pregiudizievoli" sull'errore tollerabile nella misurazione di alcool.

Invero, in ipotesi di superamento dei termini manutentivi, di tardività nella visita periodica, nonché in caso di suo difetto, l'apparecchio avrebbe dovuto essere o ritirato dall'uso, ovvero sottoposto a nuova verifica primitiva, di collaudo e messa in funzione.

^a Cfr. Libretto metrologico dell'alcooltest.

Conclusioni

In definitiva, sulla base di tutte le considerazioni del consulente ~~XXXXXX~~ - le quali rendono *ex post* superflue le osservazioni della dott.ssa ~~XXXXXX~~, più legate ai profili medici e più confutabili - sull'attendibilità e sull'affidabilità dello strumento utilizzato nel caso di specie, discende l'inutilizzabilità delle prove etilometriche effettuate su ~~XXXXXX~~ al fine di ritenere provato il suo stato di ebbrezza alcolica.

A fronte delle allegazioni prospettate in maniera molto dettagliata dalla difesa, durante un dibattimento che, come si è già detto, si è sviluppato in numerose udienze e con l'acquisizione di corposa documentazione nonché elaborati di parte stilati da consulenti della difesa, la pubblica accusa non ha fornito alcuna prova contraria circa il corretto funzionamento, l'omologazione e la sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge ai fini del buon funzionamento dello strumento accertativo, in estrema sintesi non ha fornito alcuna prova volta a confutare nemmeno in parte le valutazioni dei consulenti della difesa.

Difatti, come chiarito dal recente *revirement* della Suprema Corte, grava sull'accusa la prova del fatto costitutivo del reato e, quindi, del buon funzionamento dell'apparecchio mediante il quale sono stati eseguiti i controlli *de quibus*, spettando invece all'imputato la prova dei fatti estintivi o modificativi (cfr. Cass., 21 febbraio 2019, n. 2513, Picardi; Cass., 29 marzo 2019, n. 17494, Scalera; Cass., 6 giugno 2019, n. 38618, Bertossi; Cass., 27 gennaio 2020, n. 3201).

L'orientamento della Suprema Corte è mutato a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale 29.1.2015 n. 113 (già anticipato dalla Cassazione Civile ord. 24.1.2019 n. 1921). In detta pronuncia il Giudice delle leggi enunciava la contrarietà ad *'un canone di razionalità pratica'* e quindi di ragionevolezza non sottoporre a manutenzione *'qualsiasi apparecchio, specie se elettronico, soggetto ad invecchiamento e a variazioni delle sue caratteristiche [...] incidendo l'obsolescenza e il deterioramento sull'affidabilità delle apparecchiature in un settore di particolare rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale'*.

In altri termini la Suprema Corte *'mostrava di comprendere l'esigenza di non ritenere sufficiente la sola omologazione dell'apparecchio utilizzato e di considerare indispensabile la (prova della) revisione del medesimo'*. Va evidenziato, infine, che *'tali condivisibili principi erano affermati dalla citata giurisprudenza costituzionale in tema di autoveicoli ed estesi dalla giurisprudenza civile in relazione all'etilometro, per cui non v'è ragione di non riconoscerli anche in sede penale. In caso contrario, si creerebbe un'evidente ed irragionevole distanza - e in particolare tra i settori civile, amministrativo e penale - nella parte in cui l'onere della prova del funzionamento dell'etilometro spetterebbe alla pubblica amministrazione in sede civile e all'imputato in sede penale'* (V. in particolare, Cass., 6 giugno 2019, n. 38618, Bertossi cit.).

In definitiva, conclude la Suprema Corte, con argomentazioni condivisibile da questo giudicante, come in tema di guida in stato di ebbrezza, allorché l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire *'la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione'*. Tutto questo, nel caso di specie, non è avvenuto.

Pertanto, conclusivamente, in assenza di una prova che attesti il livello di sostanza alcolica presente nel sangue dell'imputato - è rilevato che l'art. 186 cod. strada è fattispecie a più norme, una delle quali peraltro priva di rilevanza penale - non è possibile ricavare da sintomi quali l'alito vinoso, gli occhi lucidi, neppure in

uno alla positività del c.d. pretest di cui al comma 3 della medesima norma, altra informazione se non quella di una pregressa assunzione di bevanda alcolica, la quale però nulla è in grado di provare circa l'esatto quantitativo di alcool ingerito ed il superamento delle soglie rilevanti per l'applicazione delle sanzioni penali.

In definitiva, l'imputato deve andare assolto dal fatto a lui addebito perché lo stesso non sussiste.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p. assolve ~~ANTONIO ANTONIO ANTONIO~~ dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste [reato].

visto l'art. 514 c.p.p. indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Bologna, 20 maggio 2020

Il Giudice
Dott.ssa Nallia Buttelli

Depositato in Cancelleria

Oggi

07 LUG 2020



L'Assistente Giudiziario
Silvia Pezzaglia

LA SENTENZA È DIVENUTA IRREVOCABILE

In data 06/10/2020

Bologna, il 12 OTT 2020

Il Funzionario Giudiziario

Antonella Chitoni